

NEWSLETTER N° 20/20

Milano, 13 novembre 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 149/2020 del 9 novembre 2020

Gentili Clienti,

Con la presente, vogliamo segnalare alcune disposizioni del c.d. "Ristori-bis", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020 (Decreto Legge n. 149).

SOMMARIO

1. Contributo a fondo perduto (articolo 2)	2
2. Estensione credito d'imposta locazioni e affitto d'azienda (articolo 4)	2
3. Proroga versamento secondo acconto IRES e IRAP (articolo 6)	3
4. Sospensione versamenti tributari (articolo 7)	3
5. Sospensione versamenti previdenziali e assistenziali (articolo 11)	3
6. Rimessione in termini per le domande della cassa integrazione (articolo 12)	3
7. Congedi parentali e babysitting (articolo 13-14).....	4
8. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 15)	4

1. Contributo a fondo perduto (articolo 2)

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti che *“dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell' [Allegato 2](#) al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”*.

Ai fini dell'accesso al contributo è richiesto che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo potenzialmente applicabile è calcolato in misura variabile in base alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 ed il fatturato di aprile 2020, a seconda delle dimensioni del contribuente e dell'attività svolta.

Ci sono però una serie di tematiche da tenere presenti per determinare la spettanza del contributo:

- **Aspetto formale:** Codice Ateco.

Limite di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”: ai sensi dell'articolo 6 questa misura si applica nel rispetto dei limiti di cui al *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”*. **Ad oggi tale limite è fissato in € 800.000**, ma si può escludere una revisione al rialzo della soglia. Pertanto, prima di fruire dell'agevolazione, suggeriamo di mappare tutte le agevolazioni COVID fruite fino ad oggi e verificare la loro eventuale concorrenza per la determinazione del plafond di Euro 800.000.

2. Estensione credito d'imposta locazioni e affitto d'azienda (articolo 4)

Per le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 2, che hanno la *“sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”* è reintrodotta il credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di azienda con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L'ammontare del credito d'imposta è pari al 60% del canone pagato in caso di locazione e 30% in caso di affitto di azienda (per i soggetti con ricavi superiori ad Euro 5 Milioni nell'anno 2019, le predette percentuali sono ridotte rispettivamente al 20% e 10%).

Il credito d'imposta spetta a condizione di aver subito un **calo del fatturato del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019** (confrontando ciascun mese, ad esempio: ottobre 2020 vs. ottobre 2019, ecc.).

Considerando che la norma in commento pone l'accento sulla *“sede operativa”* l'analisi dovrà essere condotta su ciascuna unità locale, calcolando il credito solo per i negozi ubicati in comuni caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Anche questa agevolazione rientra nel sopracitato plafond di Euro 800.000.

L'inclusione tra i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 2 deve essere valutata anche in considerazione degli aspetti formali connessi all'attività prevalente di cui al paragrafo 1.

3. Proroga versamento secondo acconto IRES e IRAP (articolo 6)

Rispetto alla norma sul contributo a fondo perduto, l'ambito soggettivo della proroga è strutturato in maniera leggermente diversa:

"Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, [...] operanti nei settori economici individuati [...] nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto".

Se la proroga è applicabile, ne consegue che il versamento del secondo acconto IRES e IRAP può essere posticipato al 30 aprile 2021 in luogo del termine del 30 novembre 2020.

4. Sospensione versamenti tributari (articolo 7)

Per i soggetti che operano nei settori economici di cui all'allegato 2 *"aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto"* sono sospesi i seguenti versamenti in scadenza nel mese di novembre:

- Ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- Versamento dell'IVA risultante dalla liquidazione periodica.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021 in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo.

5. Sospensione versamenti previdenziali e assistenziali (articolo 11)

Per i *"datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto [...] appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2"* è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021 in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili di pari importo.

N.B. Lunedì scadono i versamenti di cui ai paragrafi 4 e 5 e la decisione di avvalersi della proroga deve essere perfezionata entro tale data.

6. Rimessione in termini per le domande della cassa integrazione (articolo 12)

Il decreto legge estende, infatti, il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020. Un'altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dal decreto Ristori. La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e di trasmissione dei dati necessari per il

pagamento o per il saldo che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020 [Il decreto Ristori aveva invece previsto il termine al 31 ottobre 2020 per i trattamenti collocati tra il 1° e il 10 settembre 2020]

Si estende così anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020 la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali collegati con l'emergenza Covid-19.

7. Congedi parentali e babysitting (articolo 13-14)

Nelle cd. Zone rosse, è stato riconosciuto:

- accesso ai nuovi **congedi** Covid-19, alternativamente, a tutti e due i genitori lavoratori dipendenti, a patto che l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (*smart working*). Durante il congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura contributiva. L'indennità non è riconosciuta ai lavoratori autonomi.
- bonus (fino a 1000 euro) per l'acquisto di servizi di baby-sitting per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza e solo per le i genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado.

Inoltre il bonus viene concesso nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

8. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (articolo 15)

L'articolo 15 del decreto-legge prevede l'istituzione di un **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore** "al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". La dotazione per il 2021 è di **70 milioni** di euro.

Per la ripartizione dei fondi si attende il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.

N.B. Non cumulabilità: Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (contributo a fondo perduto e fondi speciali)

..*.*.*.*.*.*

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partner)